

Mancata erogazione della retribuzione durante le ferie e onere della prova

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9906 del 14 Maggio 2015 ha stabilito che poiché il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite ex art. 36, comma terzo, Cost., ove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleggi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito che dato che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite ex art. 36, comma terzo, Costituzione, laddove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleggi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, condannava un datore di lavoro al pagamento in favore del proprio lavoratore di una determinata somma a titolo di differenze retributive, riferite a lavoro domenicale e festivo ma non riconosceva le retribuzioni per periodo di ferie non retribuito.

Proponivano quindi ricorso in cassazione sia il datore di lavoro che il lavoratore, con ricorso incidentale.

Il titolare della ditta proponeva ricorso, deducendo che il giudice aveva quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo, che il lavoratore asseriva di aver svolto, pur in presenza di contestazione ed in difetto di prova specifica, mentre il lavoratore contestava la pronuncia nella parte in cui aveva confuso indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d'Appello per difetto di prova) con la retribuzione per periodo feriale goduto (non corrisposta).

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso in merito alla doglianza relativa al lavoro domenicale e festivo, mentre lo respingeva per la parte relativa alla responsabilità della prova circa la retribuzione nel periodo feriale.

Nelle motivazioni i Giudici Supremi, in merito alla prima doglianza , in particolare richiamava alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali in base ai quali è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.

Nel caso di specie , proseguivano i Giudici , la sentenza impugnata indicava che il lavoro festivo e domenicale era stato “provato per un periodo non ben definito ma non certo brevissimo”, ma non faceva riferimento alcuno a dati temporali minimi idonei a circoscrivere l’espletamento del lavoro festivo o domenicale e comunque (nell’arco di un rapporto che si era protratto per oltre dieci anni e aveva ricompreso quindi oltre seicento giorni tra domeniche e festivi) a quantificare specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, ma si era limitata a riconoscere al lavoratore “la metà della somma rivendicata”.

Inoltre, erroneamente, la Corte territoriale aveva quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo in difetto di prova specifica dell’espletamento del lavoro stesso e dunque di prova sul diritto al compenso per tale lavoro, laddove la valutazione equitativa del credito avrebbe presupposto la prova della certa sussistenza del diritto .

La Corte infatti affermava che il lavoratore che “è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo ,provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi,quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice”.

Di maggiore interesse, invece, il secondo profilo.

Infatti, con riferimento alla retribuzione per il periodo feriale domandata dal lavoratore, la sentenza di appello aveva respinto la domanda ritenendo che “nulla spetta per indennità sostitutiva di ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal ricorrente (che invece non l’ha fatto)”: in tal modo la Corte d’appello , evidenziava la Cassazione , mostrava di aver confuso l’indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d’Appello per difetto di prova e non richiesta dal lavoratore) con la retribuzione per periodo feriale goduto (richiesta dal lavoratore e non corrisposta dal datore, sul quale grava l’onere del pagamento della retribuzione nel periodo feriale).

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Da qui, dunque, l'accoglimento del ricorso incidentale del lavoratore.

In definitiva

La sentenza ha definito che è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.

Per quanto qui di nostro interesse, nella pronuncia è stato però anche sottolineato il principio per cui , poiché il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite ex art. 36, comma terzo della Costituzione , ove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleggi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)